

Completamento del questionario sull'attuazione della Convenzione Alpina e relativo protocollo - Slovenia

Art. 14 Protocollo Protezione del suolo – Impatto delle infrastrutture turistiche

40. Avete riscontrato rilevanti danni al suolo ed alla vegetazione nella zona delle piste da sci?			
Sì		No	X
In caso di risposta affermativa, avete preso provvedimenti per ristabilire lo status precedente?			
Sì		No	
In caso di risposta affermativa, elencate i danni e le misure adottate.			
Nota: La rilevazione dei danni al suolo ed alla vegetazione non è eseguita nella zona delle piste da sci.			

Art. 19 Protocollo Protezione della natura e salvaguardia del paesaggio – Misure integrative

43. Sono stati presi provvedimenti più rigidi di quelli previsti dal protocollo?			
Sì	X	No	
In caso di risposta affermativa, quali?			
I provvedimenti nel campo della protezione della natura si riferiscono a speciali misure per il rilascio del consenso - a protezione della natura - nella costruzione di edifici (limitazioni ovvero divieti), a misure particolari per il rilascio di permessi per lo studio di forme vegetali ed animali protette nel paesaggio Alpino e simile, in conformità con la Legge di tutela della natura e norme applicative e la Legge sul Parco Nazionale del Triglav.			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna – Collaborazione internazionale

Chiarite quale forma (quali forme) di collaborazione meglio funziona (funzionano) e perché.	
La Slovenia, in qualità di membro UE, collabora attivamente alle attività relative all'agricoltura di montagna nell'ambito del sostegno dei territori con fattori limitati. Non si tratta quindi di un accordo multilaterale »classico«, bensì di armonizzazione in relazione con la tematica all'interno dei paesi membri UE, quindi anche con i firmatari della Convenzione Alpina. Formazione integrativa significa soprattutto partecipazione ai convegni ovvero ai diversi laboratori sul tema dello sviluppo della campagna.	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna – Sviluppo dell'agricoltura di montagna

Nell'ambito del programma di sviluppo della campagna 2004-2006, è stabilito un finanziamento differenziato per territori con condizioni più difficili con l'accento sul sostegno maggiore alle zone montane e collinari. Come intervento particolare a favore delle aziende agricole si considera la forma di sostegno per le fattorie di alta montagna e per quelle in

collina. Allo stesso modo è previsto il sostegno per prati scoscesi da fienagione, prati gibbosi e pascoli alpini all'interno del programma agricolo-ambientale, che si caratterizza proprio per la salvaguardia del paesaggio culturale.

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna – Completamento agricoltura e silvicoltura

20. Rispettate le funzioni protettive, utili, ricreative, ecologiche e biogenetiche della foresta in relazione al terreno agricolo nel rispetto della peculiarità dei luoghi e in armonia con il paesaggio?

Sì	X	No	
----	---	----	--

In caso di risposta affermativa, in che modo?

In conformità con l'art. 6 Legge sulle foreste (Gazzetta Ufficiale RS, n. 30/93, 13/98 - odl. US, 56/99 - ZON, 67/02 - ZG-A e 110/02 - ZGO-1), che stabilisce quali basi per l'economia forestale il programma di sviluppo forestale della Slovenia (Programma nazionale di sviluppo delle foreste - NPRG) ed i piani per l'economia forestale. L'economia forestale si realizza in modo da preservare tutte le funzioni della foresta e si fonda sul fruttuoso rinnovamento naturale del soprassuolo. L'art. 9 della legge citata stabilisce i piani di economia forestale essere i piani forestali delle zone ed i piani forestali delle unità economiche. I piani di economia forestale si realizzano come piani comuni per tutte le foreste indipendentemente dalla proprietà nel rispetto delle particolarità dei singole zone.

Il programma di sviluppo forestale ((NPRG), Gazzetta Ufficiale RS, n.: 14/1996 dell'8 marzo 1996) al punto 4.14. Sviluppo delle fattorie e delle campagne, stabilisce che per la decisione dei fini e delle misure per l'economia delle foreste agricole è necessario tenere in considerazione che il bosco è parte dell'azienda agricola, perciò la si deve vedere come un tutt'uno e quindi rispettarne l'aspetto ecologico, sociale ed economico nonché riconoscerne il ruolo nella salvaguardia della cultura del paesaggio. Nella pianificazione delle misure della silvicoltura nei boschi agricoli è necessario rispettare le necessità di sviluppo delle aziende agricole. Specialmente nel mondo alpino, dove la silvicoltura è l'attività forestale principale delle aziende agricole, la società pubblica forestale deve collaborare anche nella formazione del programma di sviluppo comune (es. CRPOV), nella formazione della realizzazione di programmi di educazione comune e nella formazione del programma comune di edificazione e manutenzione delle infrastrutture. La preservazione ed il fascino delle nostre regioni forestali e la cura delle aziende agricole e delle campagne sono condizioni basilari della qualità della vita nelle campagne nonché componente importante dell'intera offerta turistica.

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna – Misure integrative

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Valutate l'efficacia delle misure adottate!

Dal punto di vista del protocollo dell'agricoltura di montagna è qui confermato l'influsso positivo dell'attuazione dei diversi provvedimenti a sostegno dell'agricoltura e delle attività ad essa collegate (agriturismo, avviamento delle attività integrative ed altro).

Art. 21 Protocollo Turismo – Misure integrative

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Valutate l'efficacia delle misure adottate!

Le misure adottate non hanno effetti sinergici soddisfacenti e non sono uniformemente orientate verso la salvaguardia e lo sviluppo dello spazio alpino. L'ordinamento ed i provvedimenti sono principalmente limitativi, dispersi fra i singoli settori e frenanti per lo sviluppo dell'economia turistica della regione, per la salvaguardia del popolamento della regione, per la salvaguardia della regione come spazio di vita e di lavoro per la popolazione alpina. Il turismo è considerato come attività più adatta in questo tipo di territorio, è strumento ideale per la conservazione del popolamento, è fonte eccellente per le possibilità di occupazione, mantenimento delle regioni e cultura alpine, sua interpretazione, promozione e conservazione dello straordinario ambiente alpino turistico attrattivo tanto in Slovenia quanto in Europa. Il rispetto dei principi di continuità ed armonia dello sviluppo economico di questo territorio ha bisogno di basi giuridiche e soluzioni chiare, complete, collegate e stimolanti, di un'attuazione coerente delle norme, dello sviluppo armonico intensivo di indirizzi e misure per il turismo soprattutto ambientale, spaziale, dei trasporti e contadino, tale da permettere un'attuazione più fruttuosa degli obblighi e della Convenzione Alpina, Protocollo turismo ed altri protocolli.

Art. 11 Protocollo Trasporti – Trasporto stradale

14. Come avete attuato le condizioni di cui al c. 2, art. 11, nel vostro Paese?

Sono in atto tutte le condizioni previste dal protocollo.

Art. 7 Protocollo Energia – Energia idroelettrica

14. Garantite nelle nuove infrastrutture di energia idroelettrica e, nell'ambito delle possibilità, in quelle già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e dell'intera regione con provvedimenti adeguati, come lo stabilire la quantità minima di deflusso, l'esecuzione delle normative per la riduzione dell'oscillazione artificiale della superficie delle acque e la garanzia della praticabilità per gli animali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

In caso di risposta affermativa, in che modo?

Sì, con le normative nel campo della protezione dell'ambiente.

15. Proteggete il regime delle acque nelle regioni protette per acqua potabile, nei territori protetti con le aree tampone, nei territori protetti e territori tranquilli, come anche nelle regioni incontaminate della natura e del paesaggio?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

In caso di risposta affermativa, quali provvedimenti avete preso in tal senso?

Sì, con le normative nel campo della protezione dell'ambiente.

Art. 8 Protocollo Energia – Energia da combustibili fossili

22. Nelle zone di confine i sistemi di controllo delle emissioni e delle immissioni sono stati armonizzati e collegati con i sistemi degli altri paesi firmatari?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

In caso di risposta affermativa, indicate i dettagli.

I sistemi di controllo delle emissioni non sono stati armonizzati con i sistemi degli altri paesi

firmatari. I controlli delle emissioni sono effettuati in conformità con la legislazione nazionale: la misurazione delle emissioni nell'aria dagli impianti è eseguita da concessionari autorizzati, che hanno certificazione adeguata; i gestori degli impianti devono comunicare annualmente al ministero (all'ARSO – Agenzia della RS per l'Ambiente) i dati relativi alle proprie emissioni; l'ARSO diffonde i dati pubblicamente attraverso il sito internet.

Detto ciò va osservato che le emissioni e le immissioni sono regolate dalle direttive dell'UE. I paesi membri devono avere un adeguato monitoraggio delle immissioni e controllo sulle emissioni, regolato allo stesso modo. Tutti i paesi firmatari, Svizzera esclusa, sono membri UE. Tutti sono altresì tenuti ad informare la Commissione Europea e l'Agenzia Europea per l'Ambiente dei dati sulle emissioni e sulle immissioni.

Art. 11 Protocollo Energia – Rinaturalizzazione e ingegneria naturalistica

28. Quali sono le condizioni in base alle quali deve, secondo i progetti fautori, avvenire la rinaturalizzazione dei luoghi e la restaurazione del regime delle acque al termine della costruzione delle strutture energetiche pubbliche e private, che influenzano l'ambiente e l'ecosistema alpino? (Indicate i dettagli e la legislazione.)

Regolato dalla legislazione in materia di tutela ambientale.

Art. 13 Protocollo Energia – Concertazione

36. Nella realizzazione di progetti nel campo energetico, aventi importanti influssi transfrontalieri e pianificati o realizzati da un altro paese firmatario, è stata chiesta consultazione preventiva al vostro paese prima della realizzazione del progetto?

Sì		Non sempre	X	No	
----	--	------------	----------	----	--

Se avete risposto „no“ o „non sempre“, indicate il caso o i casi nei quali non è stata richiesta consultazione preventiva al vostro paese, con riferimento al paese firmatario, e la data di esecuzione del progetto per il quale non c'è stata consultazione.

Si tratta dei terminali di gassificazione nel Golfo di Trieste. L'Italia ha anche progettato una stazione di compressione per GNL nelle vicinanze del confine.

Art. 14 Protocollo Energia – Misure integrative

37. Sono stati presi provvedimenti più rigidi di quelli previsti dal protocollo?

Sì	X	No	
----	----------	----	--

In caso di risposta affermativa, quali?

I provvedimenti per l'insediamento di infrastrutture nel territorio sono molto rigidi in Slovenia. Il committente non è in grado di sapere in anticipo se otterrà il permesso di costruzione e la durata del processo di valutazione dell'impatto sul territorio. L'investimento in strutture energetiche è perciò quasi irrealizzabile in regime di concorrenza. Nel caso di insediamento nel territorio ne va delle misure nel campo della tutela ambientale.